



STORIA  
TRADIZIONE  
CULTURA

**COMUNE DI  
GAULTIERI SICAMINO'**

**REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO DI**

**“AFFIDO FAMILIARE”**

**E**

**“APPOGGIO FAMILIARE”**

# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI "AFFIDO FAMILIARE" E "APPOGGIO FAMILIARE" E DEL "CENTRO AFFIDI"

## 1. P R E M E S S A

### **Normativa di riferimento**

Legge 184/1983: Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Legge 285/1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

Legge 149/2001: Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile.

legge 31 luglio 2003, n.10 della Regione Siciliana " norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" all'art. 5 Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile.

Direttive interassessoriali nn. 1737/3899 del 20.11.2003 e nn. 320/410 del 17.02.05 Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e l'Assessorato Sanità, linee guida sui criteri organizzativi per la costituzione di un servizio per l'affidamento familiare "Centro Affidi".

Il Servizio di "Affidamento Familiare" è stato istituito dalla Legge Nazionale 184/1983 come modificata e integrata dalla Legge 149/2001. Il principio di tali normative è rappresentato dal diritto del minore ad essere educato e di vivere all'interno della propria famiglia d'origine e che i Servizi socio-assistenziali, nella sfera delle loro competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno e aiuto economico, sociale e psicologico ai genitori (ed, in loro mancanza, ai parenti entro il 4° grado) al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);

l'affido familiare rappresenta un istituto sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia d'origine, e vi si potrà ricorrere solo qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);

la famiglia ha un ruolo peculiare nella formazione e cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e i Servizi sociali devono sostenerla nei molteplici compiti che svolge, sia nei momenti di difficoltà sia nella vita quotidiana promuovendo la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo tra famiglie (L.328/00 art.16 e Circolare assessoriale 4 novembre 2002);

per la tutela del diritto del minore alla famiglia, nel caso in cui tale diritto sia in pericolo o addirittura compromesso, per mere difficoltà familiari anche economiche e/o incapacità parziale o assoluta dei genitori le leggi prevedono due forme di affidamento familiare:

- **Affidamento consensuale**, ovvero disposto dall'Ente Locale su proposta dei servizi di Assistenza Sociale Territoriale previo consenso dei genitori, o dell'eventuale tutore e del minore "se ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore"1, in considerazione della sua capacità di discernimento, con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento.

L'affido viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia naturale e famiglia affidataria, nel quale devono essere indicati compiti, ruoli, obiettivi e tempi dell'affido.

- **Affidamento giudiziale**, ovvero disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale del Servizio Sociale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza. Il Tribunale per i Minorenni, dichiarando la decadenza della potestà (Art. 330 CC), ovvero adottando i "provvedimenti più opportuni" in

caso di "comportamento pregiudizievole" dei genitori (Art. 333 CC), può prescrivere "l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare" (e quindi può disporre l'affidamento a terzi); parimenti può provvedere "in caso di urgente necessità", anche anteriormente alla conclusione del procedimento: ex Art. 330 e 333 CC; infine, può escludere i genitori dalla potestà "nell'interesse dei figli" naturali riconosciuti (Art. 317 bis CC) e anche in tal caso frequentemente disporrà l'affidamento.

## **Art. 1** **caratteristiche principali**

L'affidamento, in rapporto alla gravità del disagio della famiglia o del minore, si può così articolare:

Affidamento a tempo pieno: si rende necessario quando la permanenza del minore nella famiglia appare dannosa per quest'ultimo; cioè la famiglia di origine è momentaneamente impossibilitata a rispondere in maniera idonea ai bisogni di crescita e di educazione del minore.

I genitori affidatari in questo caso prendono il minore a vivere nella propria famiglia, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non sia stata pronunciata una limitazione della potestà genitoriale ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità Affidante.

Affidamento diurno o part-time: consiste nell'affidamento del minore a genitori affidatari presso i quali il minore trascorre solo parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana. Questo tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto nell'educazione del minore. L'affidamento part-time si configura pertanto come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive, che la sua famiglia non è in grado di fornirgli, quali, ad esempio, l'essere seguito in attività educative, scolastiche, ludiche e/o di socializzazione.

Affidamento per periodi di vacanza: può risultare uno strumento utile a supplire alle difficoltà che può incontrare una famiglia con una carente rete di supporto sociale in periodi nei quali non è attivo il servizio scolastico e/o servizi integrativi per il tempo libero. Inoltre il minore ha possibilità di vivere esperienze complementari positive che la sua famiglia può non essere in grado di fornirgli.

Affidamento per situazioni che rivestono carattere di impellenza: cioè tutte quelle situazioni in cui si rende necessaria e urgente l'ospitalità e la protezione del minore.

## **Art. 2** **Lavoro di rete con il Centro Affidi**

Il Servizio di affidamento familiare è un servizio pubblico del Comune di Gualtieri Sicaminò, Comune del Distretto Socio Sanitario D 27, per la promozione dell'affidamento familiare, il quale si collega al Centro affidi distrettuale.

Il Centro Affidi costituisce un polo di riferimento sovra-comunale che ha funzioni di promozione e di gestione di attività di supporto per i servizi sociali di base, al fine di agevolare il ricorso all'affidamento familiare e di favorire una utilizzazione efficace.

## **Art. 3** **Organizzazione del Servizio di affidamento familiare**

La gestione del servizio di affidamento familiare richiede l'individuazione di due aree

distinte di competenza:

- > Quella del Centro Affidi della zona formato da un assistente sociale, uno psicologo (o più psicologi) ed un operatore amministrativo.
- > Quella dei servizi sociali territoriali in cui operano gli assistenti sociali del distretto coadiuvati dai servizi specialistici.

**Compiti del responsabile del Servizio e/o Centro Affidi a livello centrale:**

1. definizione e gestione di una banca dati di chi si è reso disponibile all'affidamento attraverso l'elaborazione, il monitoraggio e l'aggiornamento della documentazione cartacea ed informatica;
2. elaborazione di rapporti statistici sui dati relativi all'attività del centro e del servizio;
3. reperimento delle famiglie e dei singoli disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo;
4. valutazione e selezione delle famiglie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'Affido;
5. esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, provenienti dai servizi territoriali o da altri Centri Affidi e valutazione congiunta della proposta di affidamento;
6. abbinamento minore/affidatario in collaborazione con gli operatori dei servizi di base e definizione del progetto educativo individuando impegni e compiti degli operatori, della famiglia affidataria, del minore e della famiglia di origine;
7. azioni di supporto agli affidatari con modalità di gruppo ed individuale;
8. verifiche e revisioni del progetto educativo in collaborazione con gli operatori dei servizi territoriali
9. promozione del servizio di affidamento familiare con interventi di informazione e formazione rivolta alla cittadinanza e di formazione/aggiornamento agli operatori del territorio;
10. progettazione e stampa del materiale informativo connesso alla promozione/pubblicizzazione del servizio;
11. sensibilizzazione e attivazione delle reti con le associazioni di volontariato e le istituzioni presenti nel territorio distrettuale;
12. collegamento con la rete dei Centri Affidi a livello regionale e interregionale.

**Compiti del Servizio Sociale Territoriale-Distrettuale in relazione al Centro Affidi di Zona/Servizio Sociale Territoriale**

1. Identificazione del bisogno attraverso l'individuazione di situazioni familiari che presentano fattori di rischio ed elaborazione di una precisa diagnosi sociale;
2. valutazione delle soluzioni che meglio soddisfano i bisogni del minore;
3. segnalazione circostanziata del minore al Centro Affidi fornendo tutti gli elementi utili alla definizione del profilo migliore della famiglia o della persona singola adatta per l'abbinamento;
4. indicazione di nominativi e recapiti di persone singole e/o famiglie disponibili all'affidamento;
5. erogazione di contributo economico continuativo previsto in caso di affidamento di minore;
6. richiesta degli accertamenti sanitari per i minori da affidare;
7. verifica periodica del progetto educativo attraverso incontri con la famiglia di origine, il minore, la famiglia affidataria (in collaborazione con il Centro affidi);
8. comunicazione al Centro Affidi di ogni affidamento attivato dal servizio, sia consensuale che giudiziale, per un monitoraggio costante e attendibile degli affidamenti che si realizzano nel territorio di competenza.

Deve essere trasmesso al Centro Affidi copia del provvedimento di affidamento.

L'onere finanziario spetta al servizio sociale locale che dispone l'Affido fino alla sua conclusione.

I servizi sociali locali, dove si è verificato il bisogno, restano titolari del trattamento del caso.

#### **Art.4 Idoneità degli affidatari**

##### Valutazione degli affidatari

La famiglia affidataria può essere costituita da coppia o singola persona, con o senza figli e deve essere in grado di accogliere il bambino e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la potestà o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante (Art. 5 Legge 149/2001).

La Famiglia affidataria riceve un contributo dall'Ente Locale, come riconoscimento del servizio prestato.

Agli affidatari è richiesta la disponibilità a collaborare con i servizi e con la famiglia di origine del minore.

L'idoneità degli affidatari è viene stabilita tramite un percorso di vari colloqui, in base all'analisi dei seguenti ambiti.

- Età;
- Condizione psicofisica;
- Abitazione;
- Autosufficienza economica;
- Motivazioni all'affido;
- Storia personale e/o di coppia
- Somministrazione di Test psicologici

##### Formazione degli affidatari

La preparazione degli aspiranti affidatari (nucleo familiare completo, coppie e persone singole con o senza figli), intesa come costante ricerca della migliore rispondenza al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati, viene operata attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e realizzati congiuntamente dall' Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido, dalle Associazioni di volontariato. Nell'iter formativo sono previsti incontri individuali con gli operatori addetti e incontri di gruppo con l'intervento di famiglie che stanno facendo esperienza di affido. Per queste ultime famiglie, la partecipazione agli incontri di gruppo è obbligatoria per il primo anno.

#### **Art.5 Diritti e doveri degli affidatari**

Il nominativo delle famiglie affidatarie ritenute idonee verrà inserito nella banca dati tenuta dall'equipe del Centro Affidi.

Spetta all'affidatario:

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- Mantenere, in collaborazione con gli operatori dell'Ente Locale, validi rapporti con la famiglia di origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni dei Servizi o dell'Autorità Giudiziaria;
- Assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con la famiglia di origine;
- Assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affido e della sua

famiglia;

- Non richiedere, né accettare denaro dalla famiglia di origine del minore in affidamento;
- Utilizzare il contributo erogato dalle Amministrazioni per il mantenimento del minore.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

L'affidatario ha diritto di ricevere da parte del servizio sociale locale sostegno educativo e psicologico.

Le famiglie o persone che hanno minori in affidamento e che non appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 433 del Codice Civile, viene corrisposto un sussidio mensile corrispondente al periodo della durata dell'affidamento stesso.

Tale importo è determinato in misura pari al parametro di base per una persona secondo le tabelle previste per il minimo vitale.

Nel caso in cui l'affidamento sia disposto nei confronti di persone appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 433 del Codice Civile e si tratti, quindi, di affidamenti di tipo intrafamiliare, viene corrisposto un contributo mensile determinato con riferimento ai criteri per l'erogazione dell'assistenza economica, per un importo massimo pari al 50% di quanto stabilito per gli affidamenti etero familiari.

In caso di affidamento diurno, per ogni giorno di affidamento viene corrisposto un assegno pari al 50% di 1/30 di quanto stabilito per gli affidamenti etero familiari.

Alla persona o famiglia che rinuncia al sussidio di cui al presente articolo deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione da conservare agli atti.

#### **Art.6**

#### **Diritti/doveri dell'affidante**

Spetta alla famiglia di origine:

- **Mantenere** validi rapporti con il bambino;
- Realizzare il programma stabilito dagli operatori per favorire la normalizzazione della vita familiare;
- Rispettare le prescrizioni concordate (nel caso di affidamento consensuale) o dettate dal Tribunale per i Minorenni (in caso di affidamento giudiziario)

#### **Art.7**

#### **Procedura dell'affidamento consensuale**

1. Accertamento da parte dei Servizi di Assistenza Sociale territoriale della necessità ed opportunità di ricorrere all'istituto dell'affidamento familiare per risolvere il bisogno del minore;
2. consenso per tale progetto dei genitori o del tutore;
3. Invio segnalazione utilizzando il modello di "Richiesta di risorsa" al Centro Affidi della zona sociosanitaria al quale seguirà incontro di approfondimento con il personale del Centro stesso;
4. Abbinamento minore-famiglia affidataria con individuazione della famiglia disponibile, considerata idonea;
5. Periodo di conoscenza e di contatto tra minore, famiglia affidataria, famiglia di origine e servizi;
6. assenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale all'affido e regolamentazione dei rapporti tra il minore, la propria famiglia di origine, la famiglia affidataria ed i servizi;
7. formulazione di un articolato progetto di intervento a firma delle due parti (Modulo

Progetto educativo);

8. provvedimento di affidamento a cura del Servizio Sociale Territoriale con firma del Direttore della ASL o del Dirigente del Comune competente, contenente le motivazioni dello stesso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore deve inoltre essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare.

9. decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento;

10. sostegno e controllo sull'andamento dell'affido da parte dei Servizi dell'Ente Locale;

11. obbligo di tenere periodicamente informato il Giudice Tutelare con relazione scritta.

### **Art.8**

#### **Procedura dell'affidamento giudiziario**

1. Decreto che dispone l'allontanamento del minore dalla famiglia e il suo collocamento, in affidamento eterofamiliare;

2. formulazione di un articolato progetto di intervento;

3. Invio segnalazione utilizzando il modello di "Richiesta di risorsa" al Centro Affidi della zona sociosanitaria al quale seguirà incontro di approfondimento con il personale del Centro stesso;

4. individuazione della famiglia disponibile, ritenuta idonea, e abbinamento minore-famiglia affidataria;

5. periodo di conoscenza e di contatto tra minore-famiglia affidataria e servizi dell'ente locale;

6. segnalazione al TM della famiglia ritenuta idonea;

7. decreto di affidamento emanato dal TM con l'indicazione della famiglia affidataria;

8. attuazione dell'affidamento da parte dei servizi secondo le prescrizioni del decreto emanato dal TM con predisposizione dei provvedimenti a carico del Servizio Sociale Territoriale su firma delle Autorità Amministrative contenente le motivazioni dello stesso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore deve inoltre essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il Tribunale per i Minorenni;

9. preventiva comunicazione alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria del progetto articolato;

10. sostegno e controllo sull'andamento dell'affido da parte dei servizi dell'ente locale con relazione periodica di aggiornamento al TM;

11. relazione al Procuratore della Repubblica c/o TM ove concorrano provvedimenti modificativi da parte del Tribunale per i Minorenni.

### **Art.9**

#### **Durata**

L'affido familiare ha durata temporanea, non possono essere superati i due anni, ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari.



L'affido familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto.

## **Art.10 "APPOGGIO" FAMILIARE**

### **Competenza**

L'appoggio familiare è disposto dall'Ente Locale, su proposta dei servizi Sociali Territoriali.

### **Gestione**

Il servizio di appoggio familiare è gestito dai Servizi territoriali prevedendo una significativa collaborazione anche con le Associazioni di volontariato presenti che si occupano di tutela di minori e delle famiglie.

### **Beneficiari**

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare.

### **Durata**

L'appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, e indicata nell'impegno di appoggio richiesto dall'Ente locale, sottoscritto tra la famiglia del minore e affidatari d'appoggio. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari nei modi e nelle forme che i Servizi socio-assistenziali competenti ritengono più rispondenti al caso.

L'appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell'impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

### **Affidatari d'appoggio**

Nel servizio di appoggio familiare gli affidatari sono individuati, preparati ed abbinati al minore secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare di cui agli artt.4, 7, 8 ed 11 del presente Regolamento.

### **Impegno della famiglia del minore e degli affidatari d'appoggio**

All'atto d'ingresso l'Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari e della famiglia del minore, in cui sono specificate le giornate e la durata della permanenza del minore presso la famiglia d'appoggio. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi.

Nel rispetto dei principi della solidarietà e del mutuo-aiuto tra famiglie, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante, nel rispetto del progetto.

### **Garanzie agli affidatari d'appoggio, alla famiglia d'origine, al minore**

Agli affidatari d'appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell'Asur e con le Associazioni di volontariato.

Alla famiglia del minore, se necessario, è garantito durante tutto il percorso dell'appoggio, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali incaricati del caso.

I Servizi territoriali garantiscono al minore tutti gli eventuali necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel progetto.

### **Assicurazione**

Come per il servizio di affido, anche per quello di appoggio, all'atto dell'ingresso del



minore nella famiglia affidataria d'appoggio, l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose, nella sua permanenza presso la famiglia.

**Rimborso spese**

Nel servizio di appoggio familiare, l'Amministrazione Comunale, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria d'appoggio, può dietro richiesta corrispondere un rimborso spesa per esigenze particolari del minore, individuate nel progetto.

**Art.11**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Revisione del Regolamento.**

I firmatari si riservano di rivisitare annualmente il presente Regolamento proponendo eventuali modifiche correttive.